



Comune di Roccella Valdemone
Città Metropolitana di Messina

Regolamento
per la disciplina ed utilizzo degli impianti
di videosorveglianza

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE

CAPO - 1.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 -	OGGETTO	3
ART. 2 -	DEFINIZIONI	3
ART. 3 -	NORME DI RIFERIMENTO	5
ART. 4 -	PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
ART. 5 -	FINALITÀ DEI SISTEMI	7
CAPO - 2.	SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO.....	9
ART. 6 -	SOGGETTI.....	9
CAPO - 3.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 7 -	MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	10
ART. 8 -	TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI.....	10
ART. 9 -	INFORMATIVA	11
ART. 10 -	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI A ENTI O ORGANISMI PUBBLICI	11
ART. 11 -	UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI.....	12
ART. 12 -	CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
ART. 13 -	DIRITTI DELL'INTERESSATO	13
ART. 14 -	ACCESSO AI FILMATI	14
ART. 15 -	VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI.....	15
ART. 16 -	UTILIZZO IN AMBIENTI DI LAVORO	15
CAPO - 4.	MISURE DI SICUREZZA.....	16
ART. 17 -	SICUREZZA DEI DATI PERSONALI.....	16
ART. 18 -	ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO	16
ART. 19 -	ACCESSO LOGICO AI SISTEMI E AI DATI.....	17
ART. 20 -	SICUREZZA NELLE TRASMISSIONI.....	17
ART. 21 -	UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE	17
CAPO - 5.	SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	18
ART. 22 -	SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO	18
CAPO - 6.	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	19
ART. 23 -	TUTELA.....	19
CAPO - 7.	ALTRE DISPOSIZIONI.....	20
ART. 24 -	DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	20
ART. 25 -	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	20
ART. 26 -	MODIFICHE REGOLAMENTARI	21
ART. 27 -	ENTRATA IN VIGORE	21
ART. 28 -	NORMA DI RINVIO	21

CAPO - 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, gestiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Roccella Valdemone.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo;
3. Qualora tali immagini rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza;
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Roccella Valdemone nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento, al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche RGPD), al conseguente D.Lgs. 101/2018, al novellato D.Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) **"Codice"**, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) **"impianto di videosorveglianza"**, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) **"sistema di Videosorveglianza"**, un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 - d) **"sistema di Geolocalizzazione"**, un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 - e) **"banca dati"**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f) **"trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,

- l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione; la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- g) **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
 - h) **"titolare del trattamento"**, secondo l'art. 4 del RGPD è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Nel contesto di questo Regolamento, il titolare è il Comune di _____, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - i) **"responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - j) **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
 - k) **"interessato"**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
 - l) **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n) **"dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - o) **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - p) **"RGPD"**, acronimo di "Regolamento Generale di Protezione dei Dati" - è il Regolamento UE 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
 - q) **"Supervisore"**, è il soggetto, designato dal Titolare, che sovrintende l'utilizzo di un sistema di gestione delle informazioni, coordinando le attività dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
 - r) **"profilazione"**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - s) **"pseudonimizzazione"**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
 - t) **"terzo"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - u) **"violazione dei dati personali"**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - v) **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 2) Per tutte le altre definizioni utilizzate in tale Regolamento si rimanda all'art. 4 del RGPD.

Art. 3 - NORME DI RIFERIMENTO

- 1) Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
- a) Provvedimento generale in materia di videosorveglianza in ambito pubblico e privato del 08 aprile 2010 del Garante della protezione dei dati personali (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - b) Linee guida sulla Videosorveglianza negli enti locali dell'ANCI del 09 novembre 2010;
 - c) Circolare del Ministero dell'Interno inerente i Sistemi di videosorveglianza e relative specifiche tecniche per i Comuni del 02 marzo 2012 e successive indicazioni;
 - d) Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (anche "RGPD/GDPR");
 - e) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018;
 - f) Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, inerente all'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto del Garante della protezione dei dati personali;
 - g) Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", recepita con il D.lgs. 51/2018;
 - h) riferimento agli articoli 7 del D.lgs. 51/2018 (sul trattamento di categorie particolari di dati personali), 6 c. 7 del D.L. 11/2009 (sulle Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) e 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
 - i) DPR del 15/01/2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - j) Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e successive modificazioni ed integrazioni del D.L. 14.06.19 n. 53 convertito con modifiche con L. 8 agosto 2019 n. 77.
 - k) Linee guida 03/2019 v.2 del 29 gennaio 2020 pubblicate dall'EDPB, inerenti il trattamento di dati personali attraverso dispositivi video;
 - l) Le regole per installare telecamere del 05 dicembre 2020 ed il vademecum e le FAQ in materia di videosorveglianza del 03 dicembre 2020 del Garante della protezione dei dati personali.

Art. 4 - PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità

personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

2. Il trattamento dati viene acquisito dal sistema di videosorveglianza del Comune di Roccella Valdemone e potrebbe essere collegato alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Corpo di Polizia Locale e della Locale Stazione dei Carabinieri di Roccella Valdemone, qualora dovessero essere attivate le opportune convenzioni/patti di sicurezza urbana "integrata";

3. Già con l'art. 6, commi 7 e 8, del cosiddetto "decreto sicurezza" approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, denominato "Piano straordinario di controllo del territorio", è consentito, ai Comuni di far uso di sistemi di videosorveglianza al fine di prevenzione dei reati e controllo del territorio, mentre prima tali finalità non erano perseguibili in quanto di competenza delle autorità di polizia. Per i Comuni, quindi, non esiste più il limite della finalità delle riprese, ma è possibile che la videosorveglianza abbia uno scopo di semplice tutela del territorio, per cui è ammissibile a fini di controllo delle violazioni (ad esempio in materia di rifiuti). Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana, quindi, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4, confermato nel D.L. del 14 giugno 2019 n. 53 convertito con modificazione con L. del 8 agosto 2019 n. 77 e meglio definita come il "bene pubblico" che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Roccella Valdemone e, eventualmente, dai Comuni convenzionati per il servizio di Polizia Locale, attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile e della salute, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa, come il controllo sulla circolazione dei veicoli e la tutela ambientale;

4. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi / impianti e per il trattamento dei dati:

- a) **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali eseguito attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune ed il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, le4. e), RGPD. Il trattamento dati è effettuato dal Comune di Roccella Valdemone esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- b) **Principio di necessità** - Sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. In ambito pubblico e con specifico riferimento alla necessità, è bene precisare che la rilevazione dei dati non potrà essere estesa ad ambiti, aree o attività che non presentino rischi concreti o non caratterizzate da esigenze di dissuasione e deterrenza. Allo stesso modo, laddove la finalità venga individuata nella protezione del bene o dei beni a fronte di atti di vandalismo, il posizionamento di sistemi di videosorveglianza potrà essere considerato lecito solo laddove sia stata valutata l'inefficacia di misure alternative e meno impattanti, quali ad esempio controlli da parte del personale di sicurezza, sistemi di allarme, misure di sicurezza apposte agli ingressi o autorizzazioni all'accesso fisico degli edifici;
- c) **Principio di proporzionalità** - Nella commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo qualora

altre misure siano state preventivamente ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti (es. controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi). In ogni caso l'Ente garantisce che il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o proteggere;

- d) **Principio di finalità** – Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;

Art. 5 - FINALITÀ DEI SISTEMI

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Roccella Valdemone dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla legge regionale n. 15/2018, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Roccella Valdemone. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi;
- 2) In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate;
- 3) Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - a) tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - b) tutela del patrimonio comunale;
 - c) tutela della protezione civile e della salute;
 - d) tutela della sicurezza stradale e controllo della circolazione dei veicoli;
 - e) tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - f) unicamente in qualità di polizia giudiziaria, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nell'ambito di attività di P.G.;
- 4) Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali ed eventualmente da varchi lettura targhe, in conformità alla DPIA.
- 5) Le modalità di impiego dei dispositivi mobili saranno stabilite nel disciplinare programma approvato dalla Giunta comunale e attuato con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale;
- 6) Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 RGPD e delle vigenti normative e regolamenti;
- 7) Nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, l'Ente potrà promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dette politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la

visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta.

CAPO - 2. SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 6 - SOGGETTI

- 1) Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Roccella Valdemone il titolare dei dati è il Comune medesimo. A tal fine il Comune è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Per le immagini riprese e/o registrate in altri Comuni, eventualmente convenzionati, il titolare dei dati è il Comune convenzionato;
- 2) Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) individua e designa i soggetti autorizzati al trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - c) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- 3) I Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - a) il Comandante del servizio di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
 - b) gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della polizia locale;
 - c) gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e con specifici limiti di azione.Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune titolare in relazione al trattamento delle immagini di propria competenza, così come definito nel paragrafo 1 del presente articolo, con cui impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza. Possono essere individuati dal Comune per il proprio ambito di competenza ulteriori designati in ragione di necessità.
- 4) L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dai Comuni per ambito di competenza. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
- 5) Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi;
- 6) A tutti i designati - previa specifica formazione - saranno distribuite idonee istruzioni;
- 7) Ai soggetti esterni al Comune e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente. I rapporti con i Responsabili esterni, ex art. 28 del GDPR, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

CAPO - 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza;
- 2) Le telecamere, di cui al precedente comma, consentono riprese video e possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà visionarle esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali:
 - a) sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;
 - b) sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;
 - c) sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell'esercizio delle proprie funzioni.
 - d) sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell'autorità giudiziaria;
 - e) sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge.
- 3) Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati;

Art. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

- 1) I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria, tenuto conto di eventuali ulteriori necessità di conservazione in caso di ricorsi. Termini puntuali di conservazione dei dati degli utenti in relazione alle varie finalità saranno individuati nel disciplinare - programma di cui all'art. 26 del presente regolamento;

- e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali e diverse esigenze debitamente documentate.
- 2) Ogni decisione volta alla conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

Art. 9 - INFORMATIVA

- 1) I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente.
- 2) A tal fine, il Garante della Privacy, con il provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 confermato poi con il provvedimento del 5 dicembre 2020 con il quale ha pubblicato "Le linee guida per installare le telecamere" ed allegate le Faq messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, ha ritenuto che l'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita (conformi a quanto previsto dall'EDPB nelle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video – adottate il 29 gennaio 2020 e presente nell'allegato 1);
- 3) Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
- 4) Il supporto con l'informativa minima:
 - a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) l'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del RGPD, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).
- 5) In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli;
- 6) L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati;
- 7) L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

Art. 10 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI A ENTI O ORGANISMI PUBBLICI

- 1) La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Roccella Valdemone a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento;
- 2) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità;
- 3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 11 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI

- 1) Il sistema di videosorveglianza in uso al Comune di Roccella Valdemone comprende apparecchi quali:
 - a) fototrappole e sistemi mobili di videosorveglianza da posizionare in località difficilmente accessibili o sorvegliabili, al solo titolo esemplificativo zone di campagna, strade interpoderali o aree urbane oggetto di degrado. La finalità dell'utilizzo di tali sistemi di controllo è quella di monitorare le aree oggetto di deturpazione da parte dell'utenza laddove non è possibile farlo diversamente, ai fini sia dell'accertamento delle eventuali violazioni amministrative, sia ai fini della deterrenza alla prosecuzione di azioni di degrado da parte della cittadinanza e dell'utenza di passaggio;
 - b) apparecchi, per l'accertamento delle violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, siano esse in postazione fisse o mobili, in presenza o meno dell'operatore. I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno obbligatoriamente segnalate da cartello/informativa anche in base alla disciplina di settore. L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. eventuali pedoni o altri utenti della strada). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma l'interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati (fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo);
- 2) Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine e non si possa fare ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e nel rispetto del principio di minimizzazione;
- 3) Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alle

finalità per le quali sono trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 12 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati ex art. D. Lgs 51/2018:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto ex art. 13 RGPD e art. 10 e ss. D. Lgs. 51/2018;
 - c) di ottenere:
 - i) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - ii) la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - iii) la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679. Il designato informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti;
 - e) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del Regolamento UE 2016/679. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico;
- 2) L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al titolare o al designato al trattamento dati. È considerata sempre l'opportunità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati;
- 3) Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo

riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679;

- 4) Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il designato – previa adeguata motivazione ed entro i termini di 7 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta;
- 5) Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - ACCESSO AI FILMATI

- 1) Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo precedente del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente, come riportati all'art. 7 punto 2 del presente regolamento;
- 2) Ordinariamente ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.;
- 3) Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
- 4) È consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. Occorre peraltro ricordare che le qualifiche possedute dagli appartenenti alla Polizia Locale riguardano la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia giudiziaria e la sicurezza pubblica con finalità di ausilio alle Forze di Polizia ex Legge nr. 121/1981 (cfr. Legge Quadro sul l'ordinamento della polizia municipale nr. 65/1986);
- 5) Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente;
- 6) Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati, previo il pagamento delle relative spese;
- 7) Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento dati che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati;
- 8) In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi;
- 9) Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti;

- 10) Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Art. 15 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

- 1) In ossequio al disposto di cui all'art. 35 Regolamento UE 2016/679, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- 2) La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy (Allegato 1 al Provvedimento n. 467 dell'11 Ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto), per le quali non è richiesta.

Art. 16 - UTILIZZO IN AMBIENTI DI LAVORO

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di rilevazione di dati di geolocalizzazione non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
- 2) Qualsiasi utilizzo di sistemi in ambienti di lavoro deve soddisfare i principi di liceità, non eccedenza e proporzionalità. Il requisito di liceità del trattamento, previsto dal Garante della protezione dati, è il rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970);
- 3) Il titolare deve quindi attivarsi, in caso di necessità, per l'attuazione di misure di garanzia ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

CAPO - 4. MISURE DI SICUREZZA

Si riportano di seguito le indicazioni rispetto alle misure di sicurezza adottate. Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda agli allegati al presente regolamento.

Art. 17 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento;
- 2) I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la sala di controllo del Comune di Roccella Valdemone, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite in forma scritta dal designato del trattamento dei dati;
- 3) La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;
- 4) Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi e le diverse funzioni in ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento;
- 5) Gli autorizzati al trattamento e i preposti sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

Art. 18 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

- 1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono custoditi presso il Server ubicato presso il Comune di Roccella Valdemone o eventualmente presso le altre sedi collegate specificate nel presente regolamento;
- 2) L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato per iscritto, dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
- 3) Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente o Organismo di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal designato al trattamento;
- 4) L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati ai commi precedenti del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di Roccella Valdemone individuati ai sensi del presente regolamento;

- c) la designazione degli Amministratori di Sistema, con specificazione degli ambiti di operatività;
- d) l'elenco dei siti in cui potranno essere collocati i sistemi di acquisizione delle immagini e la tipologia delle forniture, sulla base delle necessità rilevate ed in osservanza al principio di proporzionalità;
- e) l'attuazione di tutte le misure che garantiscano la sicurezza dei dati trattati e dei sistemi implementati.

Art. 26 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.
- 2) In ogni caso, ogni modifica del presente regolamento dovrà essere effettuata tramite Consiglio Comunale.

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite;
- 2) Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia;

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D. Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che modifica il Codice Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.

CAPO - 7. ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

- 1) Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del RGPD;
- 2) Il Titolare e/o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;
- 3) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del RGPD.

Art. 25 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

- 1) La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare - programma contiene regole più specifiche per l'utilizzo e la gestione del sistema di videosorveglianza e riporta tutte le misure di tipo fisico, tecnico ed organizzativo adottate; può individuare qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.
- 2) Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano i trattamenti di dati effettuati dal titolare, che prevedano, coerentemente con le previsioni di cui al presente regolamento, in termini generali quanto segue:
 - a) le motivazioni dell'installazione dell'impianto;
 - b) la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
 - c) l'architettura tecnologica dei sistemi di gestione dei dati;
 - d) le misure di sicurezza adottate;
 - e) l'eventuale necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'esito;
 - f) le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati;
 - g) le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai sistemi utilizzati nonché la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
- 3) Spetta invece ai supervisori l'adozione di appositi atti che prevedano:
 - a) l'autorizzazione ai soggetti che tratteranno i dati, specificando per ognuno il perimetro di azione;
 - b) la designazione dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD che tratteranno i dati in nome e per conto del titolare;

CAPO - 6. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - TUTELA

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO - 5. SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO

- 1) In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, previo accordo scritto con gli Organi interessati, è possibile il ricorso a sistemi integrati di trattamento dei dati tra diversi soggetti pubblici, e più in particolare una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, dei dati da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare i dati solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali in conformità a quanto dichiarato nelle finalità dei trattamenti riportate nell'informativa;
- 2) Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono, oltre ad una convenzione scritta tra i titolari interessati, anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:
 - a) la nomina degli autorizzati ad accedere ai dati, sistemi di autenticazione e l'adozione di sistemi idonei al controllo e alla registrazione degli accessi logici degli incaricati nonché il tracciamento delle operazioni compiute, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) separazione logica dei dati registrati dai diversi titolari;
 - c) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - d) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.
- 3) Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

- 5) Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19 - ACCESSO LOGICO AI SISTEMI E AI DATI

- 1) L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente regolamento ed ai dati oggetto dello specifico trattamento, può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del designato del trattamento come individuato all'art. 6;
- 2) L'accesso ai sistemi di registrazione prevede l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei designati da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- 3) L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il perseguimento delle finalità definite per lo specifico trattamento di dati;

Art. 20 - SICUREZZA NELLE TRASMISSIONI

- 1) Il Titolare è tenuto a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche nei contesti di propria competenza e responsabilità.

Art. 21 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE

- 1) Gli strumenti assegnati che consentano l'accesso ai dati devono essere protetti da sistemi di autenticazione e non devono essere lasciati incustoditi;
- 2) Qualora la presa in carico delle immagini e delle videoriprese venga effettuata tramite riversamento dai supporti di memoria presenti negli strumenti di acquisizione, i file contenenti dati devono essere rimossi dai supporti una volta acquisiti i dati;
- 3) In caso di dismissione di supporti di memorizzazione, questi devono essere resi inutilizzabili tramite danneggiamento fisico irreparabile, in modo che non sia consentito in alcun modo il recupero dei dati trattati.



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL (UE) 679/2016 G.D.P.R. E DELLA NORMATIVA NAZIONALE SUL SERVIZIO DI VIDEO SICUREZZA URBANA

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

- immagini;
- dati identificativi: cognome e nome codice fiscale;
- dati di connessione: indirizzo IP, login, altro;
- dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. GDPR - art.6 Comma 1, E) - FINALITA' - art. 12 codice stradale, D.Lgs. 285/1992, art. 4 D.L. 14/2017. - Contrasto attività predatoria. - Prevenzione accertamento dei reati dir. (UE) 680/2016, D.Lgs. 51/2018.

I dati personali forniti saranno **oggetto** di:

- raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione o distruzione.

Vi informiamo al fine di eseguire il servizio ci avvalliamo dei seguenti responsabili esterni: DLS S.R.L.

Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è **obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia **con strumenti manuali e/o informatici e telematici** con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti **misure di sicurezza**:

Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, misure specifiche contro rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso, sistemi di protezione, sicurezza logistica.

Ti informiamo che i tuoi dati vengono trattati nel tempo nelle seguenti modalità: **60 GIORNI**

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i **diritti**:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una **richiesta** anche mediante email a:

	Dati anagrafici	Contatto	email
Titolare			
Responsabile Protezione Dati (DPO)			

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: _____.

Descrizione	Link
Pagine web del Titolare	
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	
Garante italiano della protezione dei dati	

IL TITOLARE



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

Città Metropolitana di Messina

Tabella di Ubicazione delle Telecamere di Video Sorveglianza

ELENCO TELECAMERE			
	N°	TELECAMERA	POSIZIONE
DOME	1		
DOME	2		
DOME	3		
DOME	4		
DOME	5		
DOME	6		
DOME	7		
DOME	8		
DOME	9		
DOME	10		
DOME	11		
DOME	12		
DOME	13		
DOME	14		
DOME	15		
DOME	16		
DOME	17		
DOME	18		
DOME	19		
DOME	20		
FISSA	21		
FISSA	22		
DOME	23		
FISSA	24		
FISSA	25		
FISSA	26		
FISSA	27		
FISSA	28		
FISSA	29		
FISSA	30		
FISSA	31		
FISSA	32		
FISSA	33		
FISSA	34		
FISSA	35		
FISSA	36		
FISSA	37		
FISSA	38		
DOME	39		
FISSA	40		
FISSA	41		
DOME	42		
DOME	43		

DOME	44		
DOME	45		
DOME	46		
FISSA	47		
FISSA	48		



CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

MODELLO 4

**MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI
PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE**

Si autorizza la S.V. _____
 _____ nella
 qualità _____ di
 _____ ad

eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati della visione delle immagini.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia _____ di _____.

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Titolare del trattamento. Polizia _____ di _____.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____

Firma _____



CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

MODELLO 3

**MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI,
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI DIFFERITI, ESEGUIRE
REGISTRAZIONI, COPIARE, CANCELLARE, ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO
VISUALE E MODIFICARE
LO ZOOM DELLE TELECAMERE**

OGGETTO: Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza.

Individuazione soggetti preposti.

Il/la

sottoscritto/a

nella

sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle

finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (*artt. 31 e ss. del relativo Codice*);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad

accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art. 29 del relativo Codice);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo; Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/la		Signor/a
<hr/>		
nella	sua	di
		qualità
<hr/>		
incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza		
nel	Comune	di
<hr/>		
nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.		

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia _____ di _____.

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Titolare del trattamento. Polizia _____ di _____.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____

Firma _____



CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

**MODELLO 2
MODULO PER AUTORIZZAZIONE
ALL'ACCESSO AI LOCALI E
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA**

OGGETTO: Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza.

Individuazione soggetti preposti.

Il/la

sottoscritto/a

_____ **nella**
sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di
videosorveglianza;

Visto:

- **il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010;**
- **il Regolamento UE 2016/679 (RGPD);**
- **il D.Lgs. 101/2018;**

- il D.Lgs. 196/2003 ((relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali);
- il D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento; Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo; Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/la		Signor/la
<hr/>		
nella	sua	qualità
<hr/>		
incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza		di
nel	Comune	di
<hr/>		
nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.		

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia _____ di _____.

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Titolare del trattamento. Polizia _____ di _____.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____

Firma _____



CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

MODELLO 1 VISIONE E RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, comunico che, con decorrenza odierna, presso la nostra Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
2. rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente o dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza, alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al/alla Signor/a _____ che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) e il personale abilitato della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;
4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;

5. aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
6. al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;
7. provvedere a re-imbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura;
8. la signoria Vostra dovrà munirsi di idonee credenziali personali di autenticazione per l'accesso al personal computer ed avvio del sistema, che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
9. Le credenziali di autenticazione per l'accesso alle immagini dovrà essere cambiata ogni 15 giorni.

Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da privati cittadini, la procedura prevista è la seguente:

- il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;
 - tali richieste vanno trasmesse al/alla Signor/a _____
che provvederà a registrarle, catalogarle ed a predisporre, se previsto, apposita autorizzazione da far sottoscrivere allo scrivente e ad incaricare uno degli Ufficiale delegati ad effettuare il sopralluogo presso la Centrale Operativa con le modalità sopra descritte;
 - nel caso si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e consegnate al/alla Signor/a _____
che provvederà a custodirle fino a che il richiedente non avrà presentato denuncia/querela. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.
-
-

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento; Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo; Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/la		Signor/a
<hr/>		
nella	sua	di
		qualità
<hr/>		
incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza		
nel	Comune	di
<hr/>		
nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.		

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia _____ di _____.

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Titolare del trattamento. Polizia _____ di _____.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____

Firma _____



CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

MODELLO 1 VISIONE E RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, comunico che, con decorrenza odierna, presso la nostra Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
2. rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente o dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza, alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al/alla Signor/a _____ che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) e il personale abilitato della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;
4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;

5. aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
6. al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;
7. provvedere a re-imbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura;
8. la signoria Vostra dovrà munirsi di idonee credenziali personali di autenticazione per l'accesso al personal computer ed avvio del sistema, che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
9. Le credenziali di autenticazione per l'accesso alle immagini dovrà essere cambiata ogni 15 giorni.

Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da privati cittadini, la procedura prevista è la seguente:

- il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;
 - tali richieste vanno trasmesse al/alla Signor/a _____
che provvederà a registrarle, catalogarle ed a predisporre, se previsto, apposita autorizzazione da far sottoscrivere allo scrivente e ad incaricare uno degli Ufficiale delegati ad effettuare il sopralluogo presso la Centrale Operativa con le modalità sopra descritte;
 - nel casi si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e consegnate al/alla Signor/a _____
che provvederà a custodirle fino a che il richiedente non avrà presentato denuncia/querela. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.
-
-